

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
MARGHERITA GRAZIOLI

Fr. Povo Via della Resistenza n. 63 – 38123 Trento

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 026 DI DATA 29 DICEMBRE 2022

OGGETTO: Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute al 31 dicembre 2021.

Il giorno 29 dicembre 2022, ad ore 18:00, presso la sede dell'Azienda, convocato dalla Presidente, con avvisi recapitati ai singoli componenti, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

Presenti i Signori:

TOMASI NICOLETTA
DETASSIS ANDREA
FEDRIZZI CARLO
SANTARELLI LUIGI

Presidente
Vicepresidente
Consigliere
Consigliere

Assente giustificato:

BONVECCHIO ELEKTRA Consigliere

Assiste il Direttore Generale: Patty Rigatti

OGGETTO: Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute al 31 dicembre 2021.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, Legge 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo"), nonché quanto disposto – ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento locale alla normativa suddetta – dall'art. 7 L.P. 29 dicembre 2016, n. 19;

considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'Ente non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 20, c. 1, Testo Unico;

richiamati il decreto del Presidente n. 15/2017 e le deliberazioni consiliari n. 24/2017 e 28/2017 e condividendo in toto le motivazioni in esse espresse, con cui è stata effettuata la ricognizione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 alla data del 31 dicembre 2016, come stabilito dall'art. 7 c. 10 della L.P. n. 19/2016;

atteso che l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona può mantenere partecipazioni in società:

- per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del Testo Unico, comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193, D.Lgs. n. 50/2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180, D.Lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, c. 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, c. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;
- allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"* (art. 4, c. 3);

- qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, c. 7);

considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni sociali a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 18 dd. 09/12/2021 con la quale si è provveduto ad effettuare la revisione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dall'Azienda alla data del 31 dicembre 2020;

verificata la necessità di effettuare la revisione ordinaria delle partecipazioni alla data del 31 dicembre 2021;

visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nella tabella sottostante, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, direttamente o indirettamente:

Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE	QUOTA PARTECIPAZIONE	ESITO RILEVAZIONE	NOTE
U.P.I.P.A. sc – Unione Provinciale Istituzioni per l'Assistenza	01671390225	2,72% Euro 1.549,20	Mantenimento	quota APSP (iscritta in bilancio)*100/Capitale sociale UPIPA = % partecipazione diretta

Partecipazioni indirette detenute attraverso: U.P.I.P.A. sc.

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE	QUOTA PARTECIPAZIONE (detenuta dall'Ente nella partecipata indiretta)	ESITO RILEVAZIONE	NOTE
QU.BE. srl – Qualità e Benessere srl	02343590226	0,925%	Mantenimento	% partecipazione diretta in UPIPA (2,72%)* % partecipazione di UPIPA in QuBe (34%) = % partecipazione indiretta

ritenuto che le partecipazioni da razionalizzare o alienare devono essere individuate perseguito, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

considerato che:

- le quote di partecipazione diretta e indiretta sono rimaste invariate rispetto al 2020 in quanto non è variata la compagnia sociale di UPIPA s.c.;
- UPIPA s.c. ha per oggetto la prestazione di ogni forma di assistenza agli Enti soci, con riguardo al settore contrattuale, amministrativo, contabile, legale, fiscale, sindacale, economico e tecnico-organizzativo, anche nell'ambito della formazione e della qualità;
- UPIPA s.c., "nell'intento di assicurare ai soci, tramite la gestione in forma associata dell'impresa, le migliori condizioni economiche, sociali e professionali nell'ambito delle leggi, dello statuto sociale e dell'eventuale regolamento interno, ha per scopo mutualistico il coordinamento dell'attività dei Soci ed il miglioramento dell'organizzazione, nello spirito della mutualità cooperativa, anche al fine di consentire un risparmio di spesa nei settori di interesse comune, e ciò anche per attuare una sempre migliore rispondenza dell'attività dei Soci ai propri fini istituzionali" (art. 3 dello Statuto UPIPA);
- le attività offerte da UPIPA, non sono reperibili da altri soggetti, in particolar modo "operando nei rapporti con enti ed istituti sia pubblici che privati, promuovendo, in particolare, opportune iniziative legislative per il loro sostegno e sviluppo" oltre a "rappresentare, difendere e tutelare gli interessi dei Soci, intrattenendo allo scopo opportuni contatti con enti, istituzioni, uffici ed organi di ogni ordine e grado" (art. 4 lettera b e d dello Statuto UPIPA);
- la funzione istituzionale di UPIPA s.c. quale associazione rappresentativa delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona della Provincia Autonoma di Trento e quale soggetto deputato alla rappresentanza negoziale presso l'Agenzia Provinciale per la Rappresentanza Negoziale (APRAN) è riconosciuta dalla L.R. 7/2005 e s.m.;
- il numero dei componenti dell'organo di amministrazione non è superiore al numero dei dipendenti, ai sensi dell'art. 20 comma 2 lettera b) del Testo Unico;
- UPIPA s.c. non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società controllate dall'APSP, ai sensi dell'art. 20 comma 2 lettera c) del Testo Unico;
- nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al limite richiesto dall'art. 20 comma 2 lettera d) del Testo Unico, cioè un milione di Euro;
- la società non ha prodotto risultati negativi di gestione per quattro dei cinque esercizi precedenti consecutivi, ai sensi dell'art. 20 comma 2 lettera e) del Testo Unico;

vista la possibilità per le amministrazioni pubbliche di "costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società" solo per lo svolgimento di alcune attività come indicate dal comma 2 dell'art. 4 del D.Lgs. 175/2016;

dato atto quindi che l'Azienda ha facoltà di mantenere la partecipazione in UPIPA s.c. in quanto emerge che le attività che propone agli enti soci vengono ricondotte alla fattispecie "autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento" di cui alla lettera d) del comma 2 art. 4 del D.Lgs. 175/2016;

richiamata inoltre la richiesta di parere inviata ad UPIPA per quanto concerne la partecipazione indiretta che l'APSP detiene nella società QU.BE. srl e richiamati i valori contenuti all'interno della Carta dei Servizi del Marchio Qu&Be che "rispondono all'esigenza di garantire reale benessere e qualità della vita delle persone anziane che

vivono in una struttura residenziale a carattere socio-sanitario, attraverso uno strumento in grado di analizzare i processi socio-sanitari-assistenziali secondo una lettura che preveda di "misurare ciò che è importante e non dare importanza a ciò che è misurabile" e che garantisca di "esplorare ed osservare il contesto di vita" ed "ascoltare tutti i soggetti coinvolti" nella quotidianità della vita in struttura";

ritenuto che l'impegno di Marchio Qu&Be è volto alla valorizzazione della qualità e del benessere della vita dei residenti, della promozione di servizi centrati sulle persone fragili, e corrisponde allo scopo che si prefigge la stessa APSP di "erogare e promuovere, anche in forma sperimentale o integrativa, interventi e servizi nell'ambito del sistema di politiche sociali e socio-sanitarie, con particolare attenzione ai servizi ad alta integrazione socio-sanitaria e di supporto alla non autosufficienza" (cfr. Statuto dell'APSP art. 3 lettera b);

constatato inoltre che le Direttive per l'assistenza sanitaria ed assistenziale a rilievo sanitario nelle Residenze Sanitarie e Assistenziali (RSA) pubbliche e private a sede territoriale ed ospedaliera del Servizio sanitario provinciale (SSP) per l'anno 2023 e relativo finanziamento (deliberazione della Giunta Provinciale n. 2473/2022), prevedono la promozione del miglioramento continuo nelle RSA [omissis] anche attraverso l'adesione al Marchio Qualità e Benessere costruito dall'Unione Provinciale Istituzioni per l'Assistenza (UPIPA);

richiamati altresì gli obiettivi strategici di sistema di cui al punto 3 delle Direttive RSA;

constatato che la partecipazione indiretta in QU.BE rientra nei "servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni" ai sensi dell'art. 4 co. 2 lettera d) del D.Lgs. 175/2016;

preso atto da ultimo del "Piano per le attività e la formazione per il triennio 2022-2024 – aggiornamento 2023", presentato in occasione dell'Assemblea Soci di UPIPA in data 19/12/2022 (agli atti con prot. n. 10885/2022) in cui vengono illustrate le linee strategiche che UPIPA si pone, tra cui la necessità di una revisione della natura giuridica della stessa;

acquisito il parere di regolarità tecnico – amministrativo del Direttore e il parere di regolarità contabile del Funzionario di Ragioneria ai sensi dell'art. 9, comma 4 della L.R. n. 7/2005 e ss. mm.;

visto il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 recante "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica", come integrato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;

vista la L.R. 21 settembre 2005, n. 7 coordinata con la L.R. 28 settembre 2016, n. 9;

visto il Regolamento Regionale concernente la contabilità delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con D.P.Reg. 13/04/2006 n. 4/L successivamente modificato con D.P.Reg. 13/12/2007 n. 12/L e ultimamente modificato con D.P. Reg. 17/03/2017 n. 7;

visto il Regolamento Regionale relativo alla organizzazione generale, all'ordinamento del personale e alla disciplina contrattuale delle aziende pubbliche di servizi alla persona approvato con D.P.Reg. 17/10/2006 n. 12/L e ultimamente modificato con D.P.Reg. 17/03/2017 n. 6;

visto lo Statuto dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Margherita Grazioli", approvato con deliberazione G.R. n. 293 dd. 09/10/2007, modificato con deliberazione G.R. n. 187 del 17/09/2010 e da ultimo modificato con deliberazione G.R. n. 49 dd. 16/03/2017;

visti i vigenti Regolamenti aziendali di Organizzazione, di Contabilità, del Personale e dei Contratti;

ad unanimità di voti dei Consiglieri presenti e votanti, espressi nella forma di legge;

tutto ciò premesso;

DELIBERA

- di approvare la revisione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dall'A.P.S.P. alla data del 31 dicembre 2021, accertandole come da tabella riepilogativa delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente:

Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE	QUOTA PARTECIPAZIONE	ESITO RILEVAZIONE	NOTE
U.P.I.P.A. sc – Unione Provinciale Istituzioni per l'Assistenza	01671390225	2,72% Euro 1.549,20	Mantenimento	quota APSP (iscritta in bilancio)*100/Capitale sociale UPIPA = % partecipazione diretta

Partecipazioni indirette detenute attraverso: U.P.I.P.A. sc.

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE	QUOTA PARTECIPAZIONE (detenuta dall'Ente nella partecipata indiretta)	ESITO RILEVAZIONE	NOTE
QU.BE. srl – Qualità e Benessere srl	02343590226	0,925%	Mantenimento	% partecipazione diretta in UPIPA (2,72%)* % partecipazione di UPIPA in QuBe (34%) = % partecipazione indiretta

- di mantenere tutte le partecipazioni sopra indicate, per le motivazioni citate in premessa;
- di dare atto che l'esito della cognizione di cui alla presente deliberazione sia inviato alla struttura ministeriale ex art. 15 D. Lgs. n. 175/2016, attraverso l'applicativo "Partecipazioni" e secondo le indicazioni contenute nelle Linee guida;
- di incaricare gli uffici amministrativi alla trasmissione del presente provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni societarie al 31/12/2021 - ai sensi dell'art. 20, commi 1 - 3 del D.Lgs. n. 175/2016 - alla Competente Sezione di controllo della Corte dei Conti;

5. di demandare al Direttore generale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato. A tal fine il Direttore Amministrativo riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione in una delle sedute consiliari successive;
6. di provvedere che il presente atto sia pubblicato entro 5 giorni dalla data di adozione per 10 giorni consecutivi all'albo dell'Azienda (www.apspgrazioli.it) ai sensi dell'art. 20, comma 1 e 4 della L.R. n. 7/2005 coordinata con la L.R. 28 settembre 2016, n. 9 nel rispetto della L.R. 31/07/1993 n. 13 e ss.mm. e del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196;
7. di dichiarare la presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, salvo esplicita richiesta da parte della Giunta Provinciale di Trento ai sensi dell'art. 13, comma 3, della L.P. 24 luglio 2012, n. 15;
8. di dare atto che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale:
 - ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2, lett. b) della Legge 06/12/1971 n. 1034;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.
9. di dichiarare con separata votazione, a voti unanimi, l'immediata eseguibilità del presente atto.

Verbale letto, approvato e sottoscritto

f.to I membri del Consiglio

ANDREA DETASSIS

CARLO FEDRIZZI

LUIGI SANTARELLI

f.to IL PRESIDENTE

Nicoletta Tomasi

f.to IL DIRETTORE GENERALE

Patty Rigatti

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Vista la presente deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 9, comma 4 della L.R. 21 settembre 2005, n. 7, parere **POSITIVO** in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa, senza osservazioni.

Trento, 29 dicembre 2022

f.to IL DIRETTORE GENERALE

Patty Rigatti

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Vista la presente deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 9, comma 4 della L.R. 21 settembre 2005, n. 7, parere **POSITIVO** in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Trento, 29 dicembre 2022

f.to IL FUNZIONARIO DI RAGIONERIA

Martina Roncador